

Roma, 16/04/2014
TE/P20140001934

Spettabile
Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il
sistema idrico
Dipartimento per l'*enforcement* e gli affari dei
consumatori
Piazza Cavour, 5
20121 MILANO

Oggetto: Documento di consultazione DCO 101/2014/E/COM – Criteri e modalità di applicazione degli obblighi, previsti dal regolamento REMIT, di pubblicazione delle informazioni privilegiate.

Si invia in allegato alla presente la risposta al documento di consultazione in oggetto.
Nel restare a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Luigi de Francisci



Allegati: c.s.

Copia: TRI – DSC

DCO 101/2014/E/COM - CRITERI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEGLI OBBLIGHI, PREVISTI DAL REGOLAMENTO REMIT, DI PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

Di seguito si riportano le risposte di Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. (nel seguito: Terna) agli spunti di consultazione di proprio interesse contenuti nel documento di consultazione "Criteri e modalità di applicazione degli obblighi, previsti dal Regolamento REMIT, di pubblicazione delle informazioni privilegiate" (nel seguito: Documento).

Quadro normativo europeo e linee guida ACER:

Per quanto riguarda il quadro normativo europeo Terna ritiene che i criteri evidenziati dall'ACER nelle proprie linee guida per:

- individuare le categorie di informazioni suscettibili di essere considerate privilegiate
- svolgere la valutazione di impatto sui prezzi associati alle informazioni di cui dispone

siano un valido punto di partenza per una valutazione iniziale ma che una definizione più puntuale di detti criteri e, soprattutto, dell'effettivo perimetro dei relativi dati sarebbe utile al fine di consentire una valutazione più approfondita.

In particolare, giova precisare che mentre le modalità e i tempi di attuazione del Regolamento (UE) n. 543/2013 in materia di presentazione e pubblicazione dei dati sui mercati dell'energia elettrica risultano sufficientemente dettagliate, non sono ancora note le scelte operate dalla Commissione europea in materia di raccolta dei dati tramite gli atti di esecuzione di cui all'articolo 8, commi 2 e 6, del REMIT, che potranno avere riflessi fondamentali nella valutazione dei criteri e delle modalità di attuazione dell'obbligo di pubblicazione delle informazioni privilegiate.

Attuazione degli obblighi di pubblicità delle informazioni privilegiate da parte degli operatori di mercato:

Terna condivide la preferenza per la pubblicazione delle informazioni privilegiate tramite piattaforme centralizzate nell'ottica di una maggiore fruibilità dei dati e, soprattutto, al fine di evitare distorsioni nella disseminazione delle informazioni stesse e/o asimmetria di informazione.

Soprattutto, per quanto riguarda i dati fondamentali, Terna ritiene ci siano numerose sinergie con la piattaforma centrale europea, la cui implementazione è richiesta dal Regolamento 543/2013, in base al quale i TSO europei si trovano ad assumere il ruolo di 'collettore delle informazioni' a livello nazionale per contribuire poi, a livello internazionale, alla creazione di un data base caratterizzato da un accesso indiscriminato e gratuito da parte di tutti i soggetti interessati.

Alla luce di quanto sopra, qualora il perimetro di dati individuato a valle della definizione degli atti implementativi del REMIT a cura della Commissione europea dovesse confermare la sostanziale rispondenza a quanto richiesto dal Regolamento 543/2013, Terna si rende inoltre disponibile a predisporre la pubblicazione dei dati fondamentali anche presso il proprio sito internet e, pertanto, sarebbe sicuramente propensa all'implementazione dell'opzione C. Tale soluzione eviterebbe una duplicazione di flussi informativi che altrimenti deriverebbe con l'adozione di opzioni diverse (segnatamente dell'opzione B. Si ricorda infatti che GME in base al regolamento 543/13 fornisce a Terna le informazioni di propria competenza da trasmettere alla piattaforma europea).

Fermo restando quanto sopra, giova inoltre precisare che una valutazione più concreta delle opzioni rappresentate potrà essere fatta solo in esito alla completa definizione del quadro normativo di riferimento e segnatamente in esito alla definizione, da parte della Commissione europea, degli atti di esecuzione di cui all'articolo 8, commi 2 e 6 del REMIT. Qualora le scelte operate dalla Commissione al riguardo dovessero infatti discostarsi in misura considerevole dal perimetro di dati individuato dal Regolamento 543/2013, potrebbe essere opportune nuove riflessioni in merito alle soluzioni da adottare a livello nazionale.

Infine, si ravvisa l'opportunità di attendere l'evoluzione della normativa nazionale anche con riferimento alle possibili conseguenze anticoncorrenziali di alcune modalità di ottemperanza agli obblighi di trasparenza, come già evidenziato anche dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.